Quotidiano
Enti Locali & Pa

29 Nov 2019

Piano di razionalizzazione e problematiche fiscali nella chiusura delle società

di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con l'avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2019 entro la quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette, articolo 20 del Dlgs 175/2016 per le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società al 31 dicembre 2018, nonché approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018, (si segnala che la struttura di monitoraggio del Mef, articolo 15 del Tusp, d'intesa con la Corte dei conti il 20 novembre ha pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze gli «indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche», su questo piano non è necessario il parere dell'organo di revisione, tranne per chi rientra nei casi previsti dall'articolo 239 Tuel, comma 1, lettera b), punto 3), diventa tema importante quello della liquidazione delle società che non rispettano i requisiti previsti dal testo unico.
La Corte dei conti si è più volte espressa sulla questione tra gli ultimi pareri la deliberazione 47/2019/Par della sezione di controllo della Regione Puglia, ha ribadito che, l'ente pubblico partecipante, qualora il patrimonio della società partecipata in liquidazione non sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, può assumersi l'obbligo di dare copertura ai debiti, a carico del proprio bilancio, ma solo se è in grado di fornire una congrua e analitica motivazione che dia adeguatamente conto delle ragioni di vantaggio, di utilità e/o di interesse pubblico che giustificano la decisione adottata.

La tassazione

Successivamente, una volta conclusa la procedura di liquidazione, si pone il problema dell'assegnazione del patrimonio restante agli enti locali che, a oggi risulta essere oneroso, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 568-bis la finanziaria 2014, legge 147/2013, che consentiva alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di procedere alla messa in liquidazione usufruendo di un'imposizione fiscale neutrale, a patto che la procedura di liquidazione fosse iniziata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della disposizione.
Il comma 6) dell'articolo 20 del Dlgs 175/2016 ha disposto che: «resta fermo la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge. 147/132», cioè l'applicazione della neutralità fiscale della liquidazione prevista dalla finanziaria 2014.
Questa citazione ha sollevato grande dibattito, in quando volendo interpretare in senso letterario il comma, sembrerebbe che le tutte società poste in liquidazione per effetto della razionalizzazione possano usufruire delle condizioni favorevoli previste dalla finanziaria 2014. Quindi, in caso di assegnazione di beni materiali, fabbricati, impianti, automezzi, all'ente locale socio, l'operazione non sarebbe soggetta a imposizione fiscale.
L'interpretazione appare del tutto ragionevole, dato che il legislatore, in nome della razionalizzazione, impone la messa in liquidazione di società con determinate caratteristiche e sarebbe del tutto incoerente assoggettare a imposizione fiscale il trasferimento dalla società

pubblica all'ente, ad esempio, di un edificio scolastico oppure di un depuratore.
Di diverso parere sono però sia l'agenzia delle Entrate che il ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno ritenuto il comma 6) solo una conferma per le società messe in liquidazione nei periodi rientranti nel dispositivo della finanziaria 2014.
Per evitare un'imposizione alquanto ingiusta, può venire in aiuto il Dlgs 346/90, testo unico sulle imposte di donazione e successione, che con l'articolo 3, dispone che non sono soggetti all'imposta i trasferimenti e le donazione a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

L'imposizione Iva

Resta però l'interrogativo dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sempre che la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'Iva addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, che, in base all'articolo 14 del Dlgs 346/90, dovrebbe essere calcolata sul valore venale del bene in commercio al momento della stipula dell'atto. In questo caso, il valore dichiarato non può essere soggetto a rettifica da parte dell'ufficio, se risulta superiore a quello determinato con il meccanismo della valutazione automatica, ottenuto moltiplicando il valore catastale del bene per determinati coefficienti indicati dalla legge.
È consuetudine però nelle donazioni procedere con il calcolo della rendita catastale moltiplicata per il coefficiente, occorre però precisare che questo computo può essere soggetto a rettifica da parte dell'agenzia delle Entrate.
Infatti in sede di adesione l'amministrazione finanziaria procede a calcolare il valore venale del bene, prendendo in considerazione i valori Omi del Comune interessato, effettuando una media tra il valore minimo e quello massimo della fascia territoriale di riferimento ove è ubicato l'immobile.
Appare chiaro, per quanto sopra esposto che, gli enti che sono adempienti con serietà e competenza, attuando il piano di razionalizzazione e ponendo in liquidazione le proprie società partecipate, si trovino in grande difficoltà, non potendo concludere la liquidazione e procedere all'assegnazione di cespiti materiali quasi tutti di utilità sociale, a causa di problemi finanziari e sugli equilibri di bilancio.
Per questo motivo si auspica un intervento del legislatore, affinché gli enti possano procedere alla messa in liquidazione di società partecipate, senza addentrarsi in un labirinto di norme di difficile interpretazione e con il rischio di peggiorare sensibilmente i propri bilanci.

(*) Presidente Ancrel Bologna

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved